INFORMATIVA

Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – sospensione dei mutui e prestiti di cui all’art. 59 D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, a favore del personale in servizio.

La gravità dell’emergenza epidemiologica in atto, che ha portato l’Organizzazione mondiale della Sanità a manifestare la preoccupazione che l’epidemia da COVID-19 abbia raggiunto il livello di pandemia globale, parallelamente al severo rischio per la salute dei cittadini, sta inevitabilmente producendo rilevanti disagi economici alle famiglie italiane.

Il Consiglio dei Ministri, che già in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi “*lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, con un susseguirsi di atti propri urgenti ed indifferibili, ha approvato diverse misure volte a contenere quanto possibile l’espandersi dell’epidemia che, per converso, stanno incidendo negativamente sulla stabilità del sistema economico del Paese, determinando conseguentemente disagi a molte famiglie interessate maggiormente dagli effetti dell’epidemia.

In questo scenario nazionale, l’Istituto, a fronte di un numero elevato di dipendenti, è doverosamente chiamato ad attivare nell’immediato ogni azione utile, da una parte, a contribuire al contenimento del diffondersi dell’epidemia, favorendo la modalità del lavoro c.d. “agile”, la fruizione di congedi e ferie - come prescritto anche dal Ministro della funzione pubblica con le direttive n. 1 e 2/2020 - dall’altra, a sostenere, ove possibile, il personale dipendente che potrebbe subire aggravi al bilancio familiare a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, per la rapidità di diffusione del virus che si sta verificando nel nostro Paese.

Pertanto, nell’attuale dichiarata fase di emergenza sanitaria internazionale da epidemia da COVID-19, in via eccezionale ed in deroga alle previsioni dei vigenti Regolamenti sulla concessione di mutui e prestiti al personale, si procederà alla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento previste nei relativi piani dei dipendenti che faranno specifica istanza, per la durata massima di sei mesi dalla prima data utile di sospensione, nelle more delle modifiche necessarie ai Regolamenti di concessione dei mutui edilizi e dei prestiti ai dipendenti ex art.59 del DPR 16 ottobre 1979, n.509.

Si precisa che la sospensione degli ammortamenti in argomento si estrinseca in mero differimento del pagamento delle rate, così come disposto in occasione di precedenti simili situazioni - calamità naturali - e che il credito dell’Istituto è garantito dai relativi contratti sottoscritti dal personale nei limiti delle rate previste.